



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITA' E
LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto, in particolare, il combinato disposto dall'art. 27 punto 5 lettera c e dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 834/2007 secondo cui dal 1° gennaio 2009 gli organismi di controllo operanti nel settore delle produzioni da agricoltura biologica devono essere accreditati secondo la versione più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65;

Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009 n. 129, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354 " Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2009 prot. 13778 con il quale "Biozoo srl" con sede in Sassari, via Chironi 9, è stato autorizzato ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del Reg. (CE) n. 834/2007.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITA' E
LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la comunicazione del data 31 gennaio 2012 con la quale Accredia ha disposto per "Biozoo srl" l'adozione del provvedimento di sospensione dell'accreditamento per mesi quattro a decorrere dal 30 gennaio 2012;

Visto il Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione RG01 di Accredia che prevede che nonostante la sospensione dell'accreditamento l'Organismo può procedere alla sorveglianza ed al rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate;

Considerato tuttavia che la succitata previsione si pone in contrasto con l'art.27 del Regolamento (CE) n. 834/2007 in quanto di fatto autorizza al controllo un soggetto che non possiede uno dei requisiti tassativamente richiesti dal comma 5 del citato art. 27;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27 punto 9 lettera d) del Regolamento (CE) n. 834/2007, l'autorità competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo;

Considerato pertanto che non è più possibile mantenere l'autorizzazione di "Biozoo srl"

D E C R E T A:

Articolo 1

A "Biozoo srl" con sede in Sassari, via Chironi 9, è revocata l'autorizzazione, rilasciata con decreto ministeriale del 26 giugno 2009 prot. 13778, ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del Reg. (CE) n. 834/2007.

Articolo 2

La revoca dell'autorizzazione di cui al presente decreto non preclude a "Biozoo srl" la possibilità di essere autorizzata nuovamente una volta riottenuto l'accreditamento e previo esito positivo dell'esame della documentazione di sistema da parte di questo Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato di valutazione degli organismi di controllo di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 220/1995.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITA' E
LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 3

La società "Biozoo srl" è tenuta a trasmettere, entro il 15 febbraio 2012, alle Regioni e Province Autonome ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della Vigilanza per la Qualità e la tutela del Consumatore e Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità le informazioni previste dall'art. 10 del Decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354 relative all'anno 2011, periodo in cui era vigente l'autorizzazione.

Articolo 7

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 1 febbraio 2012

F.to Laura La Torre
Direttore Generale